



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione IV - Risorse strumentali
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato
Tel 0461 201500/201505
e mail: appalti@regione.taa.it
pec: appalti@pec.regione.taa.it

- SCHEMA DI ACCORDO QUADRO -



**AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI ARREDI
SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI:**

LOTTO 1 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI IN LEGNO

CIG _____

LOTTO 2 - FORNITURA DI ARMADI IN METALLO

CIG _____

LOTTO 3 - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO

CIG _____

LOTTO 4 - FORNITURA DI SCAFFALATURE IN METALLO

CIG _____

**PER LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÚDTIROL, NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PREVISTI AL DECRETO 23 GIUGNO 2022, “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO ED ESTENSIONE DELLA
VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI”.**

CUP F43G26000020002



RIPARTIZIONE IV – RISORSE STRUMENTALI
Sede legale: Via Gazzoletti, n. 2 38122 Trento codice fiscale 80003690221

Registro raccolta contratti n. _____

ACCORDO QUADRO

- redatto nella forma di scrittura privata -

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI – LOTTO/I_ – _____ CIG
_____ CUP F43G26000020002**

Tra le Parti:

**(1) REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE (in seguito
“Regione”)**, con sede in Trento, Via Gazzoletti n. 2, codice fiscale n. 80003690221,
rappresentata da:

dott./ssa _____ nato/a a _____ il _____,
che interviene ed agisce nella sua qualità di _____ della
_____, in forza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale _____;

(2) Impresa “_” con sede in _____, via _____ n. __, codice fiscale n. _____
e partita I.V.A. n. _____, di seguito anche “Operatore economico”, rappresentata da:

- sig./ra __, nato/a a _ il __, il/la quale interviene ed agisce nella sua qualità di
_____ (es. Amministratore Unico/a) e Legale rappresentante della suddetta Impresa;

[eventuale: in caso di raggruppamento temporaneo tra imprese]

(2) Raggruppamento temporaneo fra le Imprese “_” (capogruppo), con sede legale
in __, via _ n. __, codice fiscale n. __ e partita I.V.A. n. __ e “_____” (mandante), con
sede legale in __, via _____ n. __, codice fiscale n. __ e partita I.V.A.

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)



n. __, di seguito anche “Operatore economico”, rappresentata da:

- sig./ra __, nato/a a __ il __, il/la quale interviene ed agisce nella sua qualità di __ (es. Amministratore Unic/a) e Legale Rappresentante dell’Impresa “__”, capogruppo e mandataria del predetto Raggruppamento temporaneo tra Imprese, e quindi in rappresentanza della stessa, in forza dell’atto di “Raggruppamento temporaneo d’imprese (o altra denominazione dell’atto)” di data ____, ricevuto dal dott./dott.ssa ____ (se atto pubblico)/autenticato nelle firme dal dott./dott.ssa ____ (se scrittura privata autenticata), notaio in ____, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto/dei Distretti riuniti di ____, al suo n. di repertorio __/____ n. i raccolta, atto che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante sotto il numero ____;

premesse che:

1) Nell’ Accordo Quadro, nel documento denominato Capitolato Amministrativo, nel documento denominato Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Accordo quadro: l’Accordo quadro stipulato tra la Regione e il Fornitore per la fornitura di arredi, e fornitura e posa in opera, laddove previsto.

Amministrazione Contraente: Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Segreteria/Ripartizione _____

Aggiudicatario/a e/o Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Parte: La Ripartizione __ della Regione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);

2) a stipula dell’Accordo Quadro:

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)



- a) non vincola in alcun modo l'Amministrazione Contraente, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di arredi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, salvo quanto previsto agli artt. 1 e 3 del capitolato amministrativo, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dall'Amministrazione Contraente, ferme ovviamente le disposizioni previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine alle possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di validità;
- b) non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali del contratto concluso dall'Amministrazione Contraente con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, così come definito nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo;
- 3) il Contratto di Fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nell'Accordo Quadro;
- 4) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire le forniture e le attività richieste, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione Contraente, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore, il quale è tenuto ad erogare le prestazioni richieste a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nell'Accordo Quadro;
- 5) in conformità al decreto del Dirigente della Ripartizione IV – Risorse finanziarie rep. n. _ di data _____, che ha autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento



in Accordo Quadro suddiviso in quattro lotti: LOTTO 1 – fornitura e posa in opera di armadi in legno, LOTTO 2 – fornitura di armadi in metallo, LOTTO 3 – fornitura di arredi per ufficio, LOTTO 4 – fornitura di scaffalature in metallo, per le sedi degli uffici di competenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti al decreto 23 giugno 2022, “*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*”, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 36/202, per un importo massimo complessivo stimato a base di appalto, per il lotto n. __, al netto degli oneri fiscali, pari ad Euro _____ comprensivo dell’eventuale opzione del c.d. quinto d’obbligo (per Euro _____.- al netto degli oneri fiscali) e dall’accantonamento per la revisione prezzi, gara della quale, come risulta dal verbale della Ripartizione IV – Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato di data _____, prot. n. ___ di data ____, è risultata aggiudicataria l’Impresa/RTI _____;

6) l’Aggiudicatario ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di impegnarsi a erogare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, emessi dall’Amministrazione Contraente, così come definiti nell’allegato Capitolato Amministrativo;

7) il competente Ufficio Appalti, contratti ed economato ha verificato con esito favorevole la sussistenza, in capo alla medesima Impresa/RTI _____ dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara;

8) vista l’informazione antimafia prot. n. _____ di data _____, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6



settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Impresa/RTI " _____ ", nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, di cui all'art. 84 del medesimo decreto legislativo;

9) viste le premesse, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO QUADRO

ART. 1

(Valore delle premesse e forma dell' Accordo Quadro)

1. Le Parti concordano che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 2

(Oggetto dell'Accordo Quadro, allegati e durata)

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, come sopra rappresentata, affida in Accordo Quadro al soggetto aggiudicatario " _____ ", di seguito denominato anche "Operatore economico" e/o "Fornitore", che, come sopra rappresentata, accetta la fornitura [eventuale e posa in opera di arredi] del/dei lotto/i, nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti al decreto 23 giugno 2022, "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*", alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e inoltre:

- nel Capitolato Amministrativo e nel Capitolato tecnico,



- nell'offerta economica,

che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle Parti contraenti, vengono allegati al presente Accordo Quadro quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da _ () e _ ();

2. Dalla stipulazione del presente Accordo Quadro decorre il termine di durata del medesimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Amministrativo.

3. Con la stipulazione del presente Accordo Quadro esso è altresì attivo e può essere utilizzato dall'Amministrazione Contraente, con i singoli Ordinativi di Fornitura, i cui termini sono disciplinati dall'art. 7 del Capitolato Amministrativo.

ART. 3

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico ha indicato in sede di offerta un importo complessivo per il/i lotto/i pari ad Euro _____.-, al netto degli oneri fiscali, comprensivo dell'importo di Euro ____.-, al netto degli oneri fiscali per l'eventuale opzione del c.d. quinto d'obbligo, dell'accantonamento per la revisione dei prezzi e dell'importo di Euro _____.-, al netto degli oneri fiscali [*eventuale: e di Euro 0,00.- (zero/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (in quanto questa voce è relativa al solo lotto 1 ed è rimessa al momento del rilascio del DUVRI da parte della Amministrazione contraente)*], come risulta dall'offerta economica che viene allegata al presente Accordo Quadro, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto il numero ().

2. Il pagamento dei corrispettivi per la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro viene effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità



dell'Amministrazione Contraente e secondo quanto disposto dall'art. _ del presente Accordo Quadro e dall'art. 13 del Capitolato Amministrativo, rispetto alle diverse tipologie di prestazioni.

[eventuale in caso di RTI]

3. Ai fini dell'Accordo Quadro, l'Impresa capogruppo “ ___ ” e la/le Impresa/e mandante/i “ ___ ”, emettono fattura nella misura corrispondente alla quota a proprio carico dei servizi prestati, oggetto dell'Accordo Quadro, come risultante dalla dichiarazione di data ___ presentata in sede di gara.

La liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

ART. 4

(Subappalto e obblighi relativi alla trasparenza)

1. La Stazione Appaltante

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, non è ammesso il subappalto, in qualsiasi forma, in ragione della suddivisione in lotti e della conseguente apertura al mercato delle micro, piccole e medie imprese.

[eventuale solo se c'è avvalimento]

ART. _

(Avvalimento)

1. L'Operatore economico (Impresa ausiliaria) sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria “ _____ ”, di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti ___ dell'art. ___ (____) del



bando di gara, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro tali requisiti e le relative risorse.

ART. _

(Garanzia definitiva e coperture assicurative)

1. L'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di Euro __, __ (__, __) per l'aggiudicazione del lotto/i __ prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. __ e relativa appendice integrativa n. ____, entrambe di data __, rilasciate dalla ____, con sede in ____, via __ n. __, garanzia costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. In conformità all'art. 26 del Capitolato Amministrativo, l'Operatore economico dichiara di essere in possesso delle coperture assicurative previste dal Capitolato medesimo.

ART. _

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto del presente Accordo Quadro, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) dell'Amministrazione regionale, o presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.



2. L'Aggiudicataria si impegna a comunicare ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro.

ART. _

(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

ART. _

(Risoluzione dell'Accordo Quadro)

1. Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Fornitore, sia obbligata a risolvere l'Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni;



- subappalto non autorizzato;
- mancato rispetto di quanto offerto;
- cessione in tutto o in parte del presente Accordo Quadro, in violazione dell'art. 16 del Capitolato amministrativo;
- non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine richiesto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; _____
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il Fornitore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità delle prestazioni e della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta;



- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Amministrativo;
 - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 9 del presente Accordo Quadro;
 - applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 27 del Capitolato Amministrativo;
 - qualora il Fornitore sospenda la fornitura prevista nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura,
 - qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
4. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.
5. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
6. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della erogazione della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.



7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Stazione appaltante avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. _

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del presente Accordo Quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

2. L'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Regione (...).”



3. L'Operatore economico deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione Appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Fornitore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali



preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. _____.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente Accordo Quadro rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. _

(Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità)

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.



3. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti Codici di comportamento.

4. Il Fornitore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. La Stazione Appaltante, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. La Stazione Appaltante, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione dell'Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

8. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione, come da deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 21 gennaio 2026, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.regione.taa.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>



9. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

10. Il Fornitore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dell'Accordo quadro, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 21 gennaio 2026, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.regione.taa.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>

11. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

12. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

13. Il Fornitore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, l'Operatore economico si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente.

ART. _



(Disposizioni operative)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che non è stata prevista la redazione del DUVRI, che verrà rilasciato da parte di ciascuna Amministrazione aderente all'Accordo Quadro nell'ambito dei previsti Ordinativi di Fornitura, ove necessario.

ART. _

(Trattamento dei dati personali)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33 del Capitolato Amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE –

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto l'Operatore economico dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione aderente all'Accordo Quadro in occasione dell'emissione del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma comporterà la risoluzione del presente Accordo Quadro.

[eventuale: se manca la informazione antimafia e vi è estrema urgenza]

ART. _

(Condizione risolutiva)

1. Il presente Accordo Quadro è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo



tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. La Stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà l'Accordo Quadro in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

ART. _

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo e l'imposta per la sua eventuale registrazione in caso d'uso, relative alla stipulazione del presente Accordo Quadro sono a carico dell'Operatore economico, mentre rimangono in capo all'Amministrazione Contraente gli oneri su di essa gravanti ex lege.

Letto, accettato e sottoscritto.

L'Operatore economico

Il Legale Rappresentante

- sig. _____ -

REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Il Dirigente

- dott./dott.ssa -



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.